CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA di CASAGRANDE S.p.A.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (le Condizioni"), ove non derogate dalle condizioni particolari contenute nell'Ordine, nella Conferma d'Ordine o nell'Ordine di Vendita (di seguito denominati congiuntamente anche "Contratto di Vendita"), regolano le vendite dei prodotti, presenti e futuri, stipulate da e tra CASAGRANDE S.p.A. (di seguito, il "Venditore") e l'acquirente (di seguito, l'"Acquirente"), entrambi di seguito denominati congiuntamente le "Parti" e ciascuna di loro come la "Parte".

1.2 Le Condizioni prevalgono su ogni altra eventuale clausola difforme inserita a stampa sui modelli utilizzati dalle parti ivi incluse eventuali condizioni di acquisto dell'Acquirente.

2. CONTRATTO

2.1 Le presenti Condizioni si intendono accettate dall'Acquirente mediante specifica sottoscrizione e/o accettazione scritta delle medesime e del Contratto di Vendita cui esse sono allegate.

2.2 L'Offerta del Venditore sarà considerata fissa o irrevocabile esclusivamente qualora tale carattere sia espressamente previsto per iscritto dal Venditore e, in ogni caso, entro e non oltre il termine temporale di validità indicato nell'offerta stessa.

2.3 Le offerte formulate da agenti, rappresentanti, distributori o ausiliari commerciali del Venditore non saranno vincolanti, a meno che non siano esplicitamente confermate per iscritto dal Venditore stesso.

2.4 Eventuali imposte o tasse (incluse quelle relative alla registrazione, alla produzione di copie o ad altre formalità) richieste dalle normative applicabili per conferire piena validità e applicabilità alle presenti Condizioni e al Contratto di Vendita nel Paese dell'Acquirente e/o nel Paese di destinazione dei prodotti, saranno interamente a carico e a spese dell'Acquirente.

2.5 Qualsiasi vendita, presente o futura, di prodotti conclusa tra le Parti sarà regolata da:

i. un Contratto di Vendita così come definito nel precedente art. 1.1, comprensivo di termini e condizioni particolari di vendita;
ii. le presenti Condizioni; e
iii. i Termini e le Condizioni Generali dei servizi "Casagrande Fleet Master" e "Casagrande Data Recorder" (solo in caso di vendita di prodotti consistenti in macchinari fabbricati dal Venditore).

In caso di discrepanze tra il Contratto di Vendita e le Condizioni Generali, prevarrà il primo documento citato.

3. ORDINI E CONFERMA D'ORDINE

3.1 Gli ordini dell'Acquirente si intendono irrevocabili fino alla conferma d'ordine inviata dal Venditore all'Acquirente e comunque non oltre tre mesi dal ricevimento dell'ordine da parte del Venditore.

3.2 Gli ordini dell'Acquirente si intendono accettati dal Venditore al ricevimento della conferma d'ordine da parte dell'Acquirente ovvero con l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore.

3.3 Qualora la conferma d'ordine contenga modifiche rispetto all'ordine, le modifiche si considerano tacitamente accettate trascorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della conferma d'ordine senza che l'Acquirente abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto.

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA

4.1 Tutte le informazioni relative ai prodotti, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati concernenti pesi, dimensioni, capacità, prezzi, prestazioni, colori e altre caratteristiche riportate in cataloghi, prospetti, circolari, illustrazioni, listini prezzi o altra documentazione emessa dal Venditore, così come le specifiche dei campioni e modelli eventualmente resi disponibili, devono intendersi a carattere meramente indicativo e non vincolante, salvo espressa diversa indicazione contenuta nel Contratto di Vendita.

4.2 Il Venditore si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ai prodotti da esso fabbricati, qualora ritenute opportune, dandone comunicazione all'Acquirente in caso di variazioni applicabili a forniture relative a ordini già in corso di esecuzione. Eventuali modifiche proposte all'Acquirente concernenti specifiche tecniche, prezzi, termini di consegna o altre caratteristiche dei prodotti non saranno considerate valide ed efficaci salvo previo accordo scritto con il Venditore, il quale potrà stabilire gli opportuni adeguamenti ai termini contrattuali, inclusi il prezzo e/o i tempi di consegna.

4.3 Qualunque piano, disegno, documento tecnico o informazione connessa alla progettazione, produzione o assemblaggio dei prodotti, integralmente o parzialmente forniti all'Acquirente dal Venditore, sia anteriormente sia successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Vendita, rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore. Tali materiali non potranno essere utilizzati, copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

4.4 Qualora l'Acquirente, direttamente o tramite terzi da esso incaricati, debba fornire al Venditore piani, progetti, specifiche, dati tecnici o istruzioni necessarie alla produzione o

all'assemblaggio dei prodotti, il Venditore non sarà obbligato a dar corso alla produzione o all'assemblaggio fino alla ricezione e accettazione di tali documenti in forma scritta. Il Venditore non sarà altresì responsabile per eventuali danni o perdite subiti dall'Acquirente a causa di ritardi nella consegna derivanti dall'incompletezza o dalla tardiva trasmissione di tali dati da parte dell'Acquirente.

5. PREZZI

5.1 I prezzi sono quelli indicati nel listino prezzi del Venditore in vigore al momento del ricevimento dell'ordine dell'Acquirente ovvero nel Contratto di Vendita eventualmente trasmesso dal Venditore precedentemente all'invio dell'ordine. I prezzi (come specificato nel precedente paragrafo) si intendono per consegna franco fabbrica (EX Works) e non comprendono le spese di imballaggio, di montaggio ed eventuali imposte e tasse applicabili.

5.2 In caso di variazioni rilevanti nel costo dei materiali e/o della manodopera, il Venditore avrà la facoltà di adeguare conseguentemente il prezzo dei prodotti sino all'invio della conferma d'ordine, ovvero alla sottoscrizione del Contratto di Vendita.

5.3 Il Venditore potrà altresì adeguare il prezzo dei prodotti anche dopo la sottoscrizione del Contratto di Vendita qualora tra quest'ultimo e la data prevista per la consegna intercorra un termine superiore a 180 (centottanta) giorni.

6. PAGAMENTI

6.1 I pagamenti devono essere effettuati nei modi ed alle scadenze concordate dalle parti.

6.2 L'Acquirente si impegna a pagare al Venditore il prezzo di acquisto stabilito nella conferma d'ordine, ovvero nel Contratto di Vendita, come corrispettivo della fornitura dei prodotti e/o dei servizi.

6.3 L'Acquirente non potrà in nessun caso sospendere o ritardare i pagamenti, neppure in caso di mancato ritiro o accettazione dei prodotti, denuncia, reclamo o controversia.

6.4 Eventuali ritardi nei pagamenti daranno automaticamente diritto al Venditore di sospendere gli ordini in corso.

6.5 Il mancato pagamento di una sola delle rate determinerà automaticamente la decadenza dal beneficio del termine, fatto salvo il diritto del Venditore di dichiarare risolto il Contratto di Vendita. In tale evenienza le rate eventualmente corrisposte dall'Acquirente saranno trattenute dal Venditore a titolo di equo compenso per l'utilizzo del prodotto, senza pregiudizio di ulteriori azioni per i maggiori danni derivanti dall'inadempienza dell'Acquirente. Inoltre, l'Acquirente riconosce, rinunciando sin d'ora a qualsiasi eccezione, che il Venditore avrà diritto di accesso nei locali dell'Acquirente al fine di ritirare il prodotto, addebitando a quest'ultimo ogni eventuale spesa.

6.6 La copertura del prezzo con assegni, cambiali, tratte e cessioni non costituisce pagamento se non ad estinzione di esse e non produce in alcun caso novazione del credito originario, né pregiudizio alcuno a patto di riserva di proprietà.

6.7 Fatto salvo quanto diversamente stabilito nel Contratto di Vendita, tutte le somme dovute dall'Acquirente dovranno essere corrisposte tramite bonifico bancario, con accredito di fondi immediatamente disponibili sul conto corrente bancario del Venditore, il quale, di volta in volta, potrà comunicare per iscritto all'Acquirente i dati bancari necessari. I pagamenti si considereranno validamente effettuati nel momento in cui le relative somme risulteranno effettivamente accreditate sul conto corrente bancario del Venditore.

6.8 Qualsiasi pagamento effettuato a favore di agenti, rappresentanti, distributori o ausiliari commerciali del Venditore non si intenderà valido ed eseguito a favore del Venditore fino a quando la somma corrispondente non sarà effettivamente accreditata sul conto corrente bancario del Venditore stesso.

7. RISERVA DI PROPRIETA'

7.1 I prodotti rimangono di proprietà del Venditore sino al totale pagamento del prezzo. Previa autorizzazione scritta del Venditore, l'Acquirente avrà la facoltà di trasferire a terzi la proprietà dei prodotti anche prima dell'integrale pagamento del prezzo. In tal caso il Venditore sarà automaticamente surrogato nei diritti dell'Acquirente verso il terzo acquirente e l'eventuale ricavato della vendita sarà dallo stesso ricevuto in nome e per conto del Venditore ed a quest'ultimo immediatamente consegnato. Ove richiesto, l'Acquirente provvederà altresì a formalizzare la cessione del credito in favore del Venditore. Resta comunque inteso che l'Acquirente rimarrà solidalmente responsabile con il terzo acquirente del completo pagamento del prezzo (inclusi interessi e spese).

7.2 Sino a quando i prodotti rimangono di proprietà del Venditore saranno a carico dell'Acquirente i rischi derivanti da perdita o danni per qualsiasi causa subiti dai prodotti.

7.3 L'Acquirente è tenuto ad ottemperare tempestivamente agli oneri e alle formalità previste in materia di riserva di proprietà dalle leggi del luogo ove i prodotti sono venduti e/o ubicati, dandone prova al Venditore. Tali leggi regoleranno la specifica materia a parziale deroga di quanto previsto al successivo art. 27.1 (Legge applicabile e foro competente).

7.4 L'Acquirente provvederà, a proprie spese, ad idonea copertura assicurativa dei prodotti contro tutti i rischi e per tutto il periodo in cui vige la riserva della proprietà.

7.5 Sono a carico esclusivo dell'Acquirente le spese di registrazione e trascrizione per le formalità previste dall'art.1524 del Codice civile.

7.6 È fatto obbligo all'Acquirente di informare entro 24 ore il Venditore di ogni atto esecutivo o cautelare eseguito da terzi sui prodotti. L'Acquirente rimane in ogni caso responsabile nei confronti del Venditore per ogni spesa, anche legale, e danno dallo stesso sofferto a causa di tali atti.

8. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

8.1 Tutti i diritti di brevetto, copyright, segreti commerciali, nonché ogni altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale, titolo o interesse relativi a piani, progetti, documenti tecnici e/o prodotti fabbricati e/o assemblati, integralmente o parzialmente dal Venditore resteranno in ogni momento di esclusiva ed unica proprietà di quest'ultimo. Nessuna licenza, diritto di proprietà industriale e/o intellettuale o titolo si intenderà concesso dal Venditore all'Acquirente in virtù del Contratto di Vendita e/o delle presenti Condizioni.

8.2 L'Acquirente si impegna a non compiere, né a consentire che terzi compiano, le seguenti azioni:

i. copiare, integralmente o parzialmente, i piani, i progetti, i documenti tecnici o qualsiasi prodotto;
ii. modificare, correggere, adattare, tradurre, sviluppare o realizzare opere derivate o miglioramenti relativi agli stessi;
iii. affittare, noleggiare, prestare, vendere, cedere, assegnare, distribuire, pubblicare, trasferire o altrimenti rendere disponibili tali materiali o prodotti a terzi;
iv. decodificare, disassemblare, alterare o adattare tali materiali o prodotti;
v. rimuovere, cancellare, alterare, oscurare, tradurre, integrare, combinare o modificare in qualsiasi modo marchi, simboli, avvisi, numeri di serie o qualsiasi altro riferimento a diritti di proprietà industriale e/o intellettuale apposti sui o relativi ai prodotti;
vi. utilizzare tali materiali o prodotti in qualsiasi modo o per qualsivoglia scopo che possa determinare una violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, o di altri diritti spettanti a terzi, nonché per finalità che comportino la violazione di leggi o regolamenti applicabili.

9. COLLAUDO DI PRODUZIONE

9.1 Il collaudo di produzione (se previsto) avviene nelle officine di costruzione secondo le norme interne del Venditore.

9.2 Se concordato tra le Parti, il Venditore comunicherà per iscritto all'Acquirente con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso la data del collaudo di produzione e in caso di esito positivo le Parti sottoscriveranno il relativo protocollo di accettazione.

9.3 Qualora l'Acquirente non dovesse partecipare al collaudo di produzione per motivi non imputabili al Venditore, quest'ultimo procederà ugualmente all'effettuazione dello stesso e, in caso di esito positivo, all'emissione del protocollo di accettazione, che si intenderà a tutti gli effetti vincolante e definitivo per l'Acquirente.

9.4 In caso di divergenze tra le parti circa l'esito del collaudo di produzione, la relativa decisione sarà rimessa ad un esperto designato ai sensi del successivo art. 21 (Controversie tecniche) su richiesta della parte più diligente.

10. TERMINI DI CONSEGNA

10.1 I termini commerciali di consegna (EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, ecc.) indicati nel Contratto di Vendita e nelle presenti Condizioni si riferiscono agli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale, edizione in vigore alla data del Contratto di Vendita e di volta in volta applicabili.

10.2 La consegna dei prodotti, salva diversa pattuizione tra le parti, è franco fabbrica (EXW).

10.3 I termini di consegna indicati nel Contratto di Vendita sono computati in giorni lavorativi e in nessun caso rivestono carattere essenziale. Tali termini decorrono dalla sottoscrizione e/o accettazione da parte dell'Acquirente del Contratto di Vendita ovvero, ove la realizzazione dei prodotti richieda l'invio di documentazione e specifiche tecniche da parte dell'Acquirente, dal successivo ricevimento delle stesse da parte del Venditore. Rimane comunque inteso che ove detta documentazione dovesse essere ricevuta oltre 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione e/o accettazione del Contratto di Vendita, il Venditore avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare il prezzo dei prodotti nonché il termine di consegna senza che l'Acquirente possa pretendere o reclamare risarcimento o indennizzo alcuno.

10.4 La consegna si intende eseguita ad ogni effetto con la comunicazione (data anche con l'emissione dei documenti fiscali) che i prodotti sono a disposizione dell'Acquirente, oppure con la documentazione attestante che sono stati consegnati al primo vettore per l'inoltro a destino.

10.5 L'Acquirente si impegna ad ottenere tutti i permessi, le autorizzazioni e le licenze richieste per l'importazione dei prodotti ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, a provvedere nonché a pagare dazi doganali, tasse, permessi e ogni altro onere relativo a, o comunque connesso con, l'importazione dei prodotti. Nel caso in cui permessi, autorizzazioni e licenze siano richieste per l'esportazione dei prodotti, le obbligazioni del Venditore ai sensi del Contratto di Vendita sono soggette all'ottenimento di tali permessi, autorizzazioni e licenze da parte dell'Acquirente.

10.6 Salvo diverso accordo tra le Parti, le spedizioni parziali sono sempre emesse.

10.7 L'eventuale ritardo nella consegna, anche se ascrivibile al Venditore, non dà diritto alla risoluzione del Contratto di Vendita, salvo che l'Acquirente non costituisca in mora il Venditore prefiggendogli un termine perentorio per l'adempimento non inferiore a 120 (centoventi) giorni. In caso di risoluzione del Contratto di Vendita, l'Acquirente sarà comunque obbligato a rimborsare al Venditore i vari costi di fabbricazione dei prodotti ordinati nonché le spese e gli oneri sostenuti da quest'ultimo per l'esecuzione del Contratto di Vendita stesso.

10.8 Qualora il Venditore fosse impedito dal rispettare i termini di consegna a causa di un evento di Forza Maggiore, così come definito nel successivo art. 11.1, la decorrenza dei termini di consegna rimarrà sospesa dal giorno della comunicazione scritta dell'impedimento all'Acquirente.

10.9 Nel caso in cui il Contratto di Vendita preveda che l'Acquirente sia tenuto a (i) pagare una rata del prezzo di acquisto e/o (ii) disporre l'apertura di un credito documentario o di una garanzia di pagamento, l'eventuale inadempimento da parte dell'Acquirente di tali obblighi danno diritto al Venditore, a sua discrezione, di non iniziare o di sospendere la produzione e/o la consegna dei prodotti finché l'Acquirente non adempia a ciascuno dei suddetti obblighi.

11. FORZA MAGGIORE

11.1 Nel caso in cui il Venditore fosse impedito dall'adempiere, in tutto o in parte, alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Vendita e/o dalle presenti Condizioni, ivi inclusi in via non limitativa il ritardo di consegna o la mancata consegna, a causa di un evento di Forza Maggiore, i termini per l'esecuzione delle suddette obbligazioni si considerano automaticamente sospesi e prorogati per un periodo corrispondente al ritardo effettivamente causato da tale evento. Eventuali spese sostenute dal Venditore in conseguenza dell'evento di Forza Maggiore resteranno a carico dell'Acquirente. Ai sensi delle presenti Condizioni per evento di Forza Maggiore si intende un qualsiasi evento imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo di ciascuna Parte. A tal fine la "Forza Maggiore" include (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) ritardi o mancate consegne dei propri fornitori, interruzione o sospensione di trasporti o energie, indisponibilità o scarsità di materie prime, scioperi o agitazioni sindacali, controversie di lavoro di ogni tipo, incendi, incidenti, terremoti ed altri eventi naturali, insurrezioni, guerra (sia dichiarata che non dichiarata), pandemie, blocco totale o parziale del sistema informatico, restrizioni nazionali o internazionali, misure amministrative di sequestro, embarghi, leggi o regolamenti di ogni autorità territoriale, amministrativa o governativa (incluse le assicurazioni credito all'esportazione di pubblica emanazione) o di qualsivoglia amministrazione statale.

11.2 Non appena possibile, dopo il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte impedita dall'eseguire il Contratto di Vendita darà comunicazione scritta all'altra Parte di tale impedimento. Nel caso in cui un evento di Forza Maggiore persista per almeno 90 (novanta) giorni di calendario, il Venditore avrà il diritto, a sua discrezione (i) di interrompere il Contratto di Vendita dandone comunicazione scritta all'Acquirente o (ii) di negoziare con l'Acquirente condizioni contrattuali alternative soddisfacenti per entrambe le Parti. Se le Parti non raggiungeranno un accordo entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi all'apposita comunicazione di impedimento, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal Contratto stesso, il Venditore avrà diritto a ricevere il pagamento di (i) il prezzo dei prodotti, o parte di essi, già consegnati e/o ordinati dall'Acquirente alla data di detta comunicazione; (ii) il prezzo dei servizi, o parte di essi, già prestati alla data di detta comunicazione; (iii) il costo di fabbricazione dei prodotti ordinati.

11.3 Decorsi 6 (sei) mesi dalla comunicazione scritta dell'impedimento, senza che lo stesso sia venuto meno, ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto di Vendita mediante semplice comunicazione scritta all'altra Parte. Anche in questo caso, fatto salvo quanto diversamente stabilito nel Contratto di Vendita, il Venditore avrà diritto al pagamento del prezzo dei prodotti e dei servizi già consegnati e/o eseguiti nonché al rimborso di tutti i costi, le spese e gli oneri che il Venditore ha sostenuto o che dovrà sostenere in relazione al Contratto di Vendita, così come stabilito nel precedente art. 11.2.

12. SPEDIZIONE

12.1 Salvo diverso accordo tra le parti, le spedizioni sono fatte sempre a carico, rischio e spese dell'Acquirente col mezzo di spedizione ritenuto più opportuno.

12.2 Salvo diverso accordo tra le Parti, tutti i rischi relativi ai prodotti saranno trasferiti all'Acquirente al momento della consegna degli stessi presso lo stabilimento del Venditore.

12.3 Nel caso in cui al Venditore sia richiesto di effettuare il trasporto dei prodotti per conto dell'Acquirente, ogni spesa, costo ed eventuale rischio associato a tale trasporto, comprensivo di eventuale stipula di assicurazione, saranno concordate direttamente nel Contratto di Vendita.

12.4 Resta escluso ogni obbligo di risarcimento danni, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione, in dipendenza del ritardo nella consegna della merce.

13. DOCUMENTI

13.1 I documenti che accompagnano i prodotti sono la fattura ed i documenti di viaggio usuali.

13.2 Ove non diversamente previsto dalle parti, copia dei documenti viene inviata dal Venditore all'Acquirente a mezzo posta ordinaria e/o elettronica.

14. RITARDATO O MANCATO RITIRO

14.1 L'Acquirente provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione che i prodotti sono a disposizione per la Consegna, a ritirare i prodotti presso lo stabilimento del Venditore o presso il luogo di ritiro convenuto tra le Parti.

14.2 Qualora l'Acquirente non provveda a prendere in consegna i prodotti entro i termini concordati per ragioni diverse dal dolo o dalla colpa grave del Venditore, i rischi connessi ai prodotti si intenderanno comunque trasferiti all'Acquirente alla data di consegna effettuata (come specificato al precedente paragrafo). Il Venditore si riserva la facoltà di chiedere il rimborso integrale delle spese di deposito e/o movimentazione sostenute, oltre ad addebitare all'Acquirente, a titolo di penale, una somma pari all'1% (uno per cento) del valore del prodotto per ogni settimana o frazione di essa, di ritardo. È comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore per danni e deterioramenti dei prodotti non ritirati ed in deposito presso la propria struttura o presso il luogo di ritiro convenuto tra le parti.

14.3 L'Acquirente sarà responsabile di qualsiasi perdita o danno, a persone o cose, verificatosi successivamente al trasferimento del rischio, ed è obbligato a manlevare e tenere indenne il Venditore da ogni perdita, danno, costo, spesa, richiesta o pretesa di qualunque natura derivante o connessa ai prodotti medesimi. In nessun caso l'Acquirente sarà esonerato dall'obbligo di corrispondere il prezzo di acquisto stabilito nel Contratto di Vendita.

14.4 Il Venditore, decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla comunicazione che i prodotti sono disponibili per la consegna, senza che l'Acquirente abbia ritirato o accettato i prodotti, avrà diritto a vendere a rischio e per conto dell'Acquirente stesso i prodotti da questo non ritirati o accettati e sarà autorizzato a trattenere gli acconti dallo stesso eventualmente corrisposti. La differenza tra il prezzo – oltre che di ogni ulteriore costo e spesa (incluse quelle legali), penale di cui al precedente art. 14.2 e interessi – ed il prezzo effettivamente ricavato dalla vendita in danno costituirà debito dell'Acquirente e produrrà interessi moratori al tasso applicabile per il mancato pagamento.

14.5 È fatto salvo il diritto del Venditore a richiedere il maggior danno eventualmente derivante dall'inadempimento.

15. MONTAGGIO

15.1 Il montaggio e l'avviamento dei prodotti non sono compresi nel prezzo di vendita, fatta salva diversa pattuizione tra le parti.

15.2 Qualora il montaggio sia previsto a carico dell'Acquirente, il Venditore fornirà, ove richiesta, l'assistenza tecnica necessaria ad assicurarne la supervisione. A tal fine l'Acquirente dovrà comunicare al Venditore la data prevista per il montaggio con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile dei danni determinati da imperizia o negligenza dei tecnici e/o delle squadre incaricati del montaggio dall'Acquirente. Quest'ultimo sarà tenuto ad assicurare adeguatamente il personale del Venditore contro gli infortuni che dovessero subire durante il montaggio.

15.3 Qualora il montaggio sia previsto a carico del Venditore, lo stesso dovrà essere effettuato entro un tempo ragionevole dall'arrivo a destino dei prodotti.

16. COLLAUDO IN OPERA

16.1 Il collaudo in opera non è incluso nel prezzo e può essere richiesto dall'Acquirente nel Contratto di Vendita. In tal caso, le parti provvederanno ad effettuare il collaudo in opera entro 5 (cinque) giorni dal completamento del montaggio. Ove il montaggio venga effettuato dell'Acquirente, senza la supervisione del Venditore, quest'ultimo dovrà essere informato della data fissata per il collaudo in opera con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.

16.2 In caso di ritardi nell'effettuazione del collaudo in opera non ascrivibili al Venditore, quest'ultimo avrà diritto ad una penale pari all'1% (uno per cento) del prezzo per ciascuna settimana o frazione di settimana di ritardo, impregiudicato in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

16.3 Il collaudo in opera è considerato positivo se nessun reclamo di non conformità o difetto è segnalato dall'Acquirente durante o a conclusione di quest'ultimo; oppure se l'Acquirente non effettua il collaudo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del documento di trasporto o non permette al Venditore di poterne verificare l'esito.

16.4 Ove il collaudo in opera non dovesse dare esito positivo, il Venditore sarà tenuto ad eseguire gratuitamente i necessari interventi di riparazione e/o sostituzione, salvo che il mancato esito positivo sia conseguenza dell'errato montaggio non eseguito dal Venditore stesso. In caso di esito positivo del collaudo in opera, le parti provvederanno a sottoscrivere prontamente il relativo protocollo di accettazione. In caso di rifiuto dell'Acquirente di procedere al collaudo in opera, il Venditore avrà il diritto di ricorrere all'esperto tecnico di cui al successivo art. 21 (Controversie tecniche), che sarà automaticamente legittimato ad effettuare il collaudo in opera

in nome e per conto dell'Acquirente. Analogamente, in caso di divergenze tra le parti in ordine all'esito del collaudo in opera, la relativa decisione sarà rimessa all'esperto tecnico di cui all'art. 21 su richiesta della parte più diligente.

17. GARANZIE

17.1 I prodotti sono garantiti, nei limiti delle rispettive specifiche tecniche ed entro i normali limiti di tolleranza, da difetti di materiale e/o lavorazione. Misure, pesi, illustrazioni, disegni e dati di fabbricazione contenuti nei cataloghi sono meramente indicativi. Il Venditore si riserva il diritto di apportare ai prodotti, in qualsiasi momento, le modifiche e varianti che, a sua ragionevole discrezione, dovesse ritenere necessarie o utili.

17.2 Il Venditore garantisce altresì il buon funzionamento dei prodotti secondo gli standard di qualità e produttività indicati nel Contratto di Vendita e nelle specifiche tecniche ivi richiamate o, se nessun standard o specifica tecnica è richiamato nel Contratto di Vendita, il Venditore garantirà che i prodotti rispettino gli standard, gli usi e le specifiche tecniche normalmente applicati per prodotti similari e commercializzati dal Venditore. L'Acquirente dà peraltro atto che il raggiungimento di tali standard dipende in misura rilevante dalla capacità ed abilità tecnica dell'operatore e dalle condizioni ambientali.

17.3 Salva diversa disposizione nel Contratto di Vendita, la durata della garanzia è di 12 (dodici) mesi oppure per un massimo di 2000 (duemila) ore motore dalla data di collaudo in opera (se previsto) o dal raggiungimento delle 100 (cento) ore motore, quale dei termini intervenga per primo. In tutti i casi la garanzia resterà valida e in vigore per un periodo non superiore a 16 (sedici) mesi dalla data del documento di consegna, così come definito nel precedente art. 10.4 (Termini di consegna). La durata della garanzia per le parti difettose che siano state eventualmente sostituite o riparate in base ai termini delle presenti Condizioni, decorre dalla data in cui tale parte è sostituita o riparata fino ad un massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di consegna dei prodotti. Resta inteso che sono a carico dell'Acquirente la manodopera per la sostituzione dei componenti difettosi e tutte le spese collegate all'intervento di sostituzione.

17.4 Durante il periodo di garanzia il Venditore si impegna a riparare, ovvero a propria discrezione sostituire gratuitamente, nei tempi tecnici normalmente occorrenti, quelle parti che si fossero rese inservibili per difetto dei materiali o per difetto di lavorazione. I pezzi eventualmente sostituiti purché riconosciuti difettosi restano di proprietà del Venditore.

17.5 Salvo diverso accordo nel Contratto di Vendita, qualora gli utensili siano montati sull'attrezzatura dell'Acquirente o di terzi:

i. il Venditore si obbliga esclusivamente a garantire che gli utensili forniti siano compatibili con il modello di macchina indicato dall'Acquirente o dal terzo, in termini di tipologia, dimensioni, potenza e altre caratteristiche tecniche, nel rispetto delle specifiche richieste per la produttività e le performance;

ii. il Venditore non sarà in alcun modo responsabile per eventuali modifiche apportate alle caratteristiche dell'attrezzatura, comprese, ma non limitate, a variazioni relative alla sicurezza della macchina. L'Acquirente avrà facoltà di richiedere ispezioni prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, tuttavia quest'ultime saranno a carico e a spese esclusive dell'Acquirente stesso;

iii. salvo diverso accordo nel Contratto di Vendita, le attrezzature fornite dal Venditore sono da considerarsi nuove. Qualora gli utensili siano montati su attrezzature usate, tali attrezzature si considerano in perfette condizioni, senza che il Venditore sia responsabile per il controllo dello stato o della condizione delle stesse, inclusi usura, manutenzione e simili;

iv. qualora l'Acquirente fornisca informazioni errate in merito al modello dell'attrezzatura, o ometta informazioni rilevanti circa lo stato delle stesse, con il rischio di danneggiare o compromettere la sicurezza delle attrezzature (anche senza necessità di una ispezione dettagliata), il Venditore avrà la facoltà di non procedere con l'assemblaggio degli utensili. In tal caso, l'Acquirente sarà tenuto ad adempiere comunque agli obblighi di pagamento al Venditore per l'importo concordato nel Contratto di Vendita;

v. il Venditore non sarà ritenuto responsabile per danni a persone o cose che non siano direttamente riconducibili all'attività di montaggio degli utensili sulle attrezzature dell'Acquirente eseguito dal Venditore, anche qualora tali danni derivino da congiunta o concomitante negligenza, azione od omissione del Venditore. Qualora l'assemblaggio degli utensili forniti dal Venditore sia effettuato direttamente dall'Acquirente, il Venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da tale attività.

17.6 L'Acquirente si intenderà automaticamente decaduto dalla garanzia qualora all'atto del verificarsi del difetto risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento. Analogamente, la garanzia non opererà nei seguenti casi:

i. difetti derivanti da normale usura dei prodotti o di qualsiasi loro parte (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, funi di acciaio, cavi elettrici, impianti elettrici comprese le batterie, pneumatici, cingoli, tubi in gomma, attrezzi accessori dei beni);

ii. difetti causati dal mancato rispetto da parte dell'Acquirente delle istruzioni operative e di manutenzione fornite dal Venditore, ovvero da sovraccarico dei prodotti o dall'uso

degli stessi in condizioni operative diverse da quelle previste nelle specifiche tecniche allegate al Contratto di Vendita e nel manuale di uso e manutenzione dell'attrezzatura;

iii. difetti derivanti da incidenti, uso improprio, abuso, installazione o funzionamento inadeguato, mancanza di ragionevole cura e custodia, modifiche non autorizzate, alterazioni o riparazioni effettuate senza il consenso del Venditore, perdita di parti, uso di componenti non originali senza previa autorizzazione del Venditore, manomissione o tentativi di riparazione da parte di personale non autorizzato dal Venditore;

iv. difetti causati, direttamente o indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, documenti, istruzioni, materiali, prodotti parzialmente finiti, componenti o qualsiasi altro bene fornito, indicato o richiesto dall'Acquirente o da un terzo che agisce per conto dell'Acquirente.

Nel caso in cui i prodotti consistano in oppure includano: attrezzature accessorie, parti e componenti provenienti da sub-fornitori (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, gru, escavatori, mixer, dissabbiatori, motori, pompe, argani, convertitori, teste rotary, utensili, ecc.), la garanzia del Venditore sarà limitata ai termini e alla durata della garanzia offerta dal sub-fornitore al momento dell'eventuale reclamo. L'Acquirente avrà diritto a richiedere copia della garanzia del sub-fornitore, che sarà fornita dal Venditore previa richiesta scritta.

17.7 La Garanzia opera solo nei confronti dell'Acquirente, inteso quale utilizzatore, dell'agente o del distributore del Venditore.

17.8 La presente costituisce l'unica garanzia prestata dal Venditore, la cui responsabilità è limitata alla sola riparazione e/o sostituzione dei prodotti ai sensi del presente articolo, rimanendo pertanto esclusa qualsiasi altra responsabilità, garanzia, risarcimento o indennizzo. I rimedi descritti nel presente articolo e nell'art. 18 (Reclami) sono da intendersi esclusivi; di conseguenza, l'Acquirente non potrà rivendicare ulteriori diritti o rimedi rispetto a quelli qui indicati per difetti o non conformità dei prodotti.

18. RECLAMI

18.1 I prodotti dovranno essere esaminati dall'Acquirente immediatamente alla consegna. Reclami per consegne incomplete o erronee, come pure per merce palesemente difforme ai prodotti contrattuali o danneggiata dovranno essere inoltrati per iscritto entro 8 (otto) giorni, a pena di decadenza, insieme con gli eventuali contrassegni dei prodotti o parti di essi contestati.

18.2 Eventuali difetti o vizi occulti che non possano essere constatati alla consegna dovranno, a pena di decadenza, essere denunziati entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. Si specifica che per "vizi occulti" si intendono difetti non immediatamente evidenti a seguito di un controllo richiesto dalla legge e/o dalle presenti Condizioni.

18.3 Qualsiasi segnalazione relativa a difetti, irregolarità o non conformità dei prodotti dovrà essere effettuata esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al Venditore. Tale segnalazione dovrà includere tutte le informazioni necessarie tra cui, a titolo esemplificativo: numero di serie, rapporto dei danni, possibili cause, immagini e ogni altro elemento utile per identificare il difetto o la non conformità.

Segnalazioni incomplete o non comprensibili non saranno prese in considerazione dal Venditore e, in tali casi, l'Acquirente non potrà avanzare alcun diritto ai sensi della presente garanzia.

18.4 È espressamente escluso il diritto dell'Acquirente di chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo, così come il risarcimento di qualsiasi danno.

18.5 L'Acquirente perderà il diritto alla garanzia qualora: (i) il Venditore richieda un'ispezione ragionevole dei prodotti o delle parti dei prodotti ritenuti difettosi e tale ispezione non venga consentita dall'Acquirente; (ii) il Venditore richieda la restituzione dei prodotti o delle parti dei prodotti ritenuti difettosi e l'Acquirente non ottemperi a tale richiesta entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione.

18.6 L'Acquirente sarà responsabile per i costi e le spese sostenuti dal Venditore per valutare un reclamo che si riveli infondato. Qualora il reclamo sia giudicato infondato solo parzialmente, l'Acquirente sarà tenuto a rimborsare al Venditore i costi sostenuti, fino a un massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del reclamo. Resta inteso che le spese di spedizione e di trasporto restano a carico dell'Acquirente, così come precisato nell'art. 17.5 (Garanzie).

18.7 In caso di reclamo avanzato dall'Acquirente secondo la procedura sopra descritta, il Venditore, entro un termine ragionevole e tenendo conto della natura e complessità della richiesta, potrà scegliere, a sua discrezione, una delle seguenti soluzioni:

i. fornire, in conformità alla resa franco fabbrica, prodotti di qualità e quantità equivalenti in sostituzione di quelli difettosi o non conformi alle specifiche tecniche concordate nel Contratto di Vendita. In tal caso, il Venditore potrà richiedere all'Acquirente di restituire i prodotti difettosi, i quali rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore stesso;

ii. riparare o modificare i prodotti difettosi affinché risultino conformi alle specifiche tecniche allegate al Contratto di Vendita, presso la sede dell'Acquirente o quella del Venditore o presso il luogo di ubicazione dei prodotti. Eventuali spese sostenute dal personale del Venditore (ad

esempio, spese di viaggio, vitto e alloggio) per eseguire tali riparazioni saranno a carico dell'Acquirente.

19. SERVIZI

19.1 Le presenti Condizioni si applicano, con i necessari adattamenti (*mutatis mutandi*), ai servizi di assemblaggio, assistenza, manutenzione, formazione e/o messa in funzione che il Venditore è obbligato a prestare presso il sito dell'Acquirente. Tali servizi saranno eseguiti dal personale tecnico del Venditore, ivi incluso personale esterno eventualmente incaricato; il Venditore si riserva il diritto di sostituire, in qualsiasi momento, i tecnici incaricati con altri specialisti di pari competenza, restando inteso che non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per eventuali ritardi derivanti da tale sostituzione.

19.2 L'Acquirente assume piena responsabilità in materia di sicurezza durante l'esecuzione dei servizi, al fine di prevenire eventuali danni o lesioni ai tecnici del Venditore. A tal fine, l'Acquirente deve garantire l'implementazione e il mantenimento di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro conforme alle normative applicabili e ai regolamenti vigenti relativi ai servizi prestati presso il proprio sito. Tale sistema dovrà rispettare standard preventivi e protettivi non meno rigorosi di quelli previsti dalla legislazione italiana vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'Acquirente è tenuto a: (i) informare i tecnici del Venditore delle leggi, dei regolamenti e degli standard applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro; (ii) garantire la conformità a tali leggi, regolamenti e standard; (iii) comunicare immediatamente al Venditore qualsiasi inadempimento riscontrato.

Inoltre, l'Acquirente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Venditore da qualsiasi pretesa o azione legale che possa insorgere a seguito di lesioni o decessi subiti dai tecnici del Venditore durante l'esecuzione dei servizi presso il sito dell'Acquirente.

19.3 Durante l'esecuzione dei servizi, l'Acquirente è tenuto a: (i) mettere a disposizione dei tecnici del Venditore gli strumenti e ogni altro bene eventualmente richiesto per lo svolgimento dei servizi; (ii) garantire libero accesso alle aree assegnate per l'esecuzione dei servizi e adottare tutte le misure necessarie per agevolare tale accesso (ad esempio, autorizzazioni); (iii) fornire al Venditore tutte le informazioni e la documentazione utili per la corretta esecuzione dei servizi; (iv) rispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni avanzata dal Venditore.

20. RESPONSABILITA' PER DANNI

20.1 Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore non potrà in alcuna circostanza essere ritenuto responsabile per la perdita di produzione, la perdita di noleggio, la perdita di ricavi o profitti, la perdita di utilizzo, i tempi di fermo, la perdita di affari o qualsivoglia altra perdita o danno, diretto o indiretto, subito o sostenuto dall'Acquirente in relazione ai prodotti forniti e/o ai servizi resi dal Venditore ai sensi del Contratto di Vendita e delle presenti Condizioni. Resta inteso che l'importo massimo della responsabilità del Venditore non potrà, in alcun caso, superare una somma equivalente al 15% (quindici per cento) del prezzo dei prodotti forniti e/o dei servizi prestati, salvo che un valore diverso sia espressamente indicato nel Contratto di Vendita.

20.2 Le esclusioni o le limitazioni della responsabilità del Venditore sono ugualmente applicabili alla responsabilità personale dei suoi impiegati, operai, assistenti, agenti e persone ausiliarie.

20.3 L'Acquirente è tenuto a manlevare il Venditore ed a tenerlo indenne di quanto eventualmente richiesto al Venditore, anche a titolo di risarcimento danni, da parte di terzi per lesione di diritti che siano addebitabili, anche solo in parte, all'Acquirente.

21. CONTROVERSIE TECNICHE

21.1 Qualsiasi controversia inerente l'esecuzione e/o l'esito del collaudo di produzione o in opera dei prodotti, così come qualsiasi altra controversia tecnica che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alle vendite regolate dalle presenti Condizioni sarà definitivamente risolta da un esperto nominato di comune accordo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di una di esse. Ove le Parti non dovessero accordarsi sulla nomina dell'esperto entro il termine sopra indicato, quest'ultimo verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone, su richiesta della Parte più diligente. I costi dell'arbitrato tecnico saranno a carico della parte soccombente e la decisione o dichiarazione a tal fine resa dall'arbitrato, sarà vincolante per le parti che si impegnano a darvi piena ed immediata esecuzione.

21.2 Il Venditore garantisce la conformità dei requisiti tecnici dei prodotti alle leggi e normative vigenti in Italia, declinando ogni responsabilità per eventuali non conformità rispetto a leggi e normative applicabili nel Paese di destinazione dei prodotti. Conseguentemente, l'Acquirente si impegna a manlevare e tenere indenne il Venditore da qualsivoglia pretesa, richiesta o azione avanzata dall'Acquirente o da terzi derivante da non conformità non contemplate nelle presenti Condizioni.

21.3 Il Venditore garantisce le prestazioni dei prodotti esclusivamente in relazione agli usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze e capacità specificati nelle specifiche tecniche allegate al Contratto di Vendita. L'Acquirente non potrà

utilizzare o disporre dei prodotti in modalità o per finalità non conformi alle suddette specifiche tecniche.

21.4 Nel caso in cui l'Acquirente intenda rivendere i prodotti, sarà sua esclusiva responsabilità informare il nuovo acquirente circa gli usi, le destinazioni, le applicazioni, le tolleranze e le capacità tecniche dei prodotti, così come specificato nelle suddette specifiche tecniche.

22. RISOLUZIONE

22.1 Fatto salvo il diritto di risoluzione previsto dalla normativa applicabile, il Venditore avrà facoltà di risolvere il Contratto di Vendita mediante comunicazione scritta indirizzata all'Acquirente nei seguenti casi: (i) inadempimento, ritardo o irregolarità nell'adempimento, da parte dell'Acquirente, dell'obbligazione di pagamento del prezzo di acquisto; (ii) violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi di cui all'art. 8 (Diritti di proprietà industriale e intellettuale); (iii) persistenza di un evento di Forza Maggiore per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi di calendario di cui all'art. 11.3 (Forza Maggiore); (iv) stato di insolvenza, liquidazione o assoggettamento dell'Acquirente a procedure analoghe previste dalla normativa applicabile; (v) non veridicità delle dichiarazioni o violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi di cui al successivo art. 26 (Legge Commercio estero, Controllo sulle Esportazioni).

22.2 In caso di risoluzione del Contratto di Vendita ai sensi del presente articolo, ovvero in caso di risoluzione anticipata causata da una violazione sostanziale imputabile al Venditore, quest'ultimo avrà comunque diritto, fatto salvo ogni ulteriore danno, perdita o costo di qualsiasi natura, al pagamento di: (i) il prezzo relativo ai prodotti, in tutto o in parte, già consegnati alla data di risoluzione; (ii) il corrispettivo dei servizi già prestati dal Venditore entro la medesima data; (iii) i costi sostenuti per la produzione, in tutto o in parte, dei prodotti già predisposti; (iv) i costi sostenuti dal Venditore per la cancellazione degli ordini presso i propri fornitori o subappaltatori quale conseguenza del recesso o sospensione del Contratto di Vendita.

23. RECESSO O SOSPENSIONE

23.1 L'Acquirente non potrà, salvo diversa previsione contenuta nel Contratto di Vendita, recedere o sospendere lo stesso ai sensi delle presenti Condizioni. Qualora l'Acquirente receda o sospenda l'ordine in conformità a quanto previsto dal Contratto di Vendita, il Venditore avrà diritto, senza pregiudizio per eventuali danni, perdite o costi di qualsiasi natura che possa subire a causa di tale evento, al pagamento di: (i) il prezzo dei prodotti, integralmente o parzialmente consegnati all'Acquirente alla data di recesso o sospensione; (ii) il prezzo dei servizi resi all'Acquirente alla data di recesso o sospensione; (iii) i costi relativi ai beni prodotti, integralmente o parzialmente, dal Venditore e non ancora consegnati; (iv) i costi sostenuti dal Venditore per la cancellazione degli ordini presso i propri fornitori o subappaltatori quale conseguenza del recesso o sospensione del Contratto di Vendita.

24. PROTEZIONE DEI DATI

24.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali acquisiti direttamente o incidentalmente nell'esecuzione delle presenti Condizioni e del Contratto di Vendita nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), alla normativa italiana di adeguamento al GDPR e ai provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

24.2 Il contenuto delle presenti Condizioni, del Contratto di Vendita e delle informazioni ricevute dall'Acquirente in relazione o in esecuzione delle stesse è da considerarsi riservato e confidenziale. Pertanto, tali informazioni non potranno essere divulgate a terzi, salvo che ciò risulti necessario per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali o sia imposto da disposizioni di legge.

24.3 L'Acquirente si obbliga, altresì, ad adottare tutte le misure necessarie per impedire che le informazioni sopra menzionate possano essere acquisite o divulgate a terzi non autorizzati.

24.4 L'Acquirente autorizza il Venditore ad accedere, tramite il sistema CFM – *Casagrande Fleet Master* – ai Dati della Macchina e ai Dati di Produzione, così come definiti al par. 5 del documento "CFM e CDR: Termini e Condizioni Generali", nell'ambito delle attività di assistenza, monitoraggio, erogazione dei servizi, prevenzione e risoluzione di problematiche tecniche o di servizio, nonché in relazione ad attività di ricerca, finalità statistiche, monitoraggio e miglioramento delle prestazioni della macchina e dei servizi stessi.

25. CODICE ETICO E MODELLO 231

25.1 L'Acquirente dichiara di aver preso visione e di aver compreso il Codice Etico e il Modello di Organizzazione e Gestione aziendale (di seguito, il "Modello 231") adottato dal Venditore ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e reso disponibile sul sito web del Venditore, all'indirizzo www.casagrandegroup.com, i quali definiscono i principi cui il Venditore è tenuto a conformarsi.

25.2 Alla luce di quanto sopra esposto e in relazione all'esecuzione del Contratto di Vendita, l'Acquirente si impegna a: (i) gestire le proprie attività nel rispetto di tutti i principi, valori e impegni espressi nel Codice Etico e nel Modello 231; (ii) astenersi da qualsiasi comportamento, atto o omissione che possa violare i

principi del Codice Etico e del Modello 231 adottato dal Venditore, nonché da qualsiasi condotta che possa dar luogo alla commissione di uno dei reati previsti dal Modello; (iii) garantire che le persone che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Acquirente, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, o che siano comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei suddetti soggetti, si uniformino ai principi esposti nella presente clausola.

25.3 L'inosservanza, da parte dell'Acquirente e/o di chiunque presti attività lavorativa per conto dell'Acquirente, di uno qualsiasi dei principi del Codice Etico e del Modello 231, nonché la commissione, anche nella forma tentata, dei reati presupposti, costituirà un inadempimento grave degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni e potrà legittimare il Venditore a risolvere immediatamente il Contratto di Vendita, mediante comunicazione scritta, fermo restando il diritto del Venditore al risarcimento dei danni eventualmente causati.

26. LEGGE COMMERCIO ESTERO, CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI

26.1 L'adempimento del Contratto di Vendita da parte del Venditore è condizionato al rispetto delle normative nazionali e internazionali riguardanti il commercio estero, incluse quelle applicabili dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall'Italia, con particolare riferimento ai regolamenti sui prodotti a duplice uso, alle leggi sul commercio estero, agli embarghi, alle restrizioni sull'importazione e alle sanzioni imposte dalle autorità competenti.

26.2 Con la firma del Contratto di Vendita, l'Acquirente accetta di non rivendere o trasferire i prodotti forniti a soggetti inclusi negli "elenchi delle parti vietate" o per utilizzi incompatibili con le normative sul controllo delle esportazioni applicabili, adottate dalle suddette autorità. L'Acquirente garantisce che né lui né il suo cliente finale siano soggetti, direttamente o indirettamente, a un controllo del 50% o più da parte di individui o entità incluse negli "elenchi delle parti vietate" o agiscano a loro nome.

26.3 Per "elenchi delle parti vietate" si intende qualsiasi lista ufficiale aggiornata di soggetti sottoposti a restrizioni pubblicata da enti quali: (i) Ufficio per il controllo dei beni esteri degli Stati Uniti (OFAC); (ii) Direzione della Difesa dei Controlli Commerciali del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti; (iii) elenco delle entità sanzionate dall'Unione Europea; (iv) elenco delle persone e entità sanzionate dalle Nazioni Unite.

26.4 In caso di esportazione futura dei prodotti, l'Acquirente è obbligato a: (i) rispettare le restrizioni e divieti nazionali e internazionali, assicurandosi che anche i partner commerciali li rispettino; (ii) comunicare al Venditore, al momento del Contratto di Vendita, la destinazione finale o il destinatario dei beni; (iii) fornire al Venditore la documentazione necessaria per identificare l'utente finale e la destinazione d'uso dei prodotti, inclusi eventuali permessi o licenze richiesti dalla legislazione internazionale; (iv) informare tempestivamente il Venditore di qualsiasi modifica nelle circostanze che possano violare la normativa di controllo delle esportazioni; (v) non esportare direttamente o indirettamente i prodotti verso territori soggetti a embargo, inclusi Crimea, Sebastopoli, Donetsk, Luhansk, Iran, Siria, Russia, Bielorussia, Cuba e Corea del Nord.

26.5 Inoltre, l'Acquirente si impegna a rispettare tutte le normative anticorruzione applicabili, dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall'Italia. Ciò implica l'impegno a non effettuare pagamenti o altre azioni che possano violare tale normativa, né direttamente né tramite intermediari, per ottenere un trattamento preferenziale o influenzare indebitamente decisioni relative alla transazione commerciale. L'Acquirente si impegna altresì a non operare in violazione di leggi locali o internazionali riguardanti la corruzione, il che include il rispetto delle normative anticorruzione in vigore nei paesi in cui opera.

26.6 L'Acquirente si obbliga a non vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, in favore della Federazione Russa o per uso nella medesima, alcun prodotto fornito ai sensi o in connessione con il Contratto di Vendita che rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 12 del Regolamento del Consiglio (UE) n. 833/2014 e sue successive modifiche, nonché del Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione per il controllo delle esportazioni, del brokeraggio, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, ovvero della Posizione Comune 2008/944/CFSP del Consiglio dell'8 dicembre 2008, relativa all'adozione di norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.

26.7 L'Acquirente è altresì tenuto a non vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, in Bielorussia o per uso in Bielorussia, alcun prodotto fornito ai sensi o in connessione con il Contratto di Vendita soggetto all'applicazione dell'art. 8 del Regolamento del Consiglio (UE) n. 765/2006 e successive modifiche, nonché del menzionato Regolamento (UE) 2021/821 e della Posizione Comune 2008/944/CFSP del Consiglio.

26.8 L'Acquirente si impegna a porre in essere ogni ragionevole misura affinché l'efficacia delle disposizioni contenute nei paragrafi 26.6 e 26.7 non sia elusa o compromessa da parte di terzi, a qualsiasi livello della catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori.

26.9 L'Acquirente dovrà altresì istituire e mantenere un idoneo sistema di monitoraggio volto a rilevare qualsiasi condotta di terzi, a qualsiasi livello della catena commerciale, inclusi i rivenditori, che possa compromettere gli scopi dei paragrafi 26.6 e 26.7.

26.10 Ogni violazione delle disposizioni contenute nei paragrafi 26.6, 26.7, 26.8 o 26.9 costituirà inadempimento sostanziale di una clausola essenziale del Contratto di Vendita, conferendo al Venditore il diritto di ricorrere a tutti i rimedi previsti dalla legge e dal contratto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

i. la risoluzione immediata del Contratto di Vendita;
ii. la richiesta di risarcimento per tutti i danni subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'Acquirente.

26.11 L'Acquirente è tenuto a informare tempestivamente il Venditore di eventuali difficoltà nell'osservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi 26.6, 26.7, 26.8 o 26.9, nonché di qualsiasi attività di terzi che possa pregiudicare l'efficacia di quanto previsto nei paragrafi 26.6 e 26.7. Su richiesta del Venditore, l'Acquirente dovrà mettere a disposizione, entro 15 (quindici) giorni, tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui sopra.

26.12 L'Acquirente si impegna a non intraprendere azioni che possano indurre il Venditore a violare le leggi sul commercio estero e a proteggere il Venditore da sanzioni, multe, perdite e responsabilità derivanti da violazioni del presente articolo.

26.13 La violazione delle disposizioni di cui sopra costituisce una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali, dando diritto al Venditore di risolvere il contratto, come previsto nel precedente art. 22 (Risoluzione). Il Venditore si riserva il diritto di rifiutare, non eseguire o annullare qualsiasi Contratto di Vendita a sua discrezione, qualora l'Acquirente non rispetti i termini stabiliti.

27. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

27.1 Le Vendite sottoposte alle presenti Condizioni sono regolate dal diritto italiano, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili.

27.2 Impregiudicato quanto di seguito stabilito, ogni controversia tra le Parti in relazione alle vendite regolate dalle presenti Condizioni sarà di competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Pordenone, Italia. A parziale deroga di quanto sopra previsto, il Venditore avrà la facoltà di adire, a propria discrezione, il Foro del luogo ove ha sede l'Acquirente.

28. CLAUSOLE FINALI

28.1 La circostanza che il Venditore non faccia in qualsiasi momento valere i propri diritti riconosciuti da una o più clausole delle presenti Condizioni non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né potrà impedire di pretendere successivamente la loro puntuale e rigorosa osservanza.

28.2 Il manuale d'uso e di manutenzione dei prodotti costituisce parte integrante delle presenti Condizioni.

28.3 Nel caso in cui il Contratto di Vendita e le presenti Condizioni siano redatti in più lingue, la versione in lingua italiana prevarrà per l'interpretazione delle disposizioni in essi contenute e per la risoluzione di eventuali difformità o ambiguità.

28.4 Le presenti Condizioni, il Contratto di Vendita e tutti i documenti allegati costituiscono l'intero accordo tra le Parti in relazione alla fornitura, sostituendo e superando ogni eventuale precedente accordo, comunicazione, offerta, proposta o corrispondenza, sia orale che scritta, intercorsa o conclusa tra le Parti sul medesimo oggetto. Qualsiasi riferimento a prezzi di listino, condizioni generali o altro materiale del Venditore o di terzi si intenderà riferito esclusivamente ai documenti vigenti alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni e del Contratto di Vendita, salvo che le Parti non abbiano concordato diversamente per iscritto.

28.5 La nullità o l'invalidità di una singola clausola o disposizione delle presenti Condizioni o del Contratto di Vendita non comporterà la nullità o l'invalidità delle altre clausole o disposizioni. Rimarrà salva l'efficacia delle ulteriori previsioni contrattuali, le quali continueranno a produrre pieno effetto tra le parti.